

Presentazione

La Legge sulle imprese artigiane (LIA) disciplina l'attività di tali imprese sul territorio del Cantone Ticino, sia nel settore privato, sia nel settore delle commesse pubbliche.

Gli obiettivi della LIA sono:

- favorire la qualità dei lavori delle imprese artigiane che operano sul territorio cantonale;
- migliorare la sicurezza dei lavoratori;
- prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza;
- istituire un Albo delle imprese artigiane.

Sono tenute a iscriversi all'Albo LIA le imprese artigiane che eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante Regolamento (RLIA).

Le imprese già in attività che intendono iscriversi all'albo sono tenute a fare tale richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre le nuove imprese dovranno essere iscritte all'Albo LIA prima di iniziare l'attività sul territorio cantonale.

L'iscrizione è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali che il titolare o membro dirigente effettivo dovrà comprovare.

La Commissione di vigilanza LIA è l'organo preposto alla sorveglianza del rispetto della Legge sulle imprese artigiane (LIA).

Le domande di iscrizione all'Albo LIA devono essere presentate tramite l'apposito modulo Online. Si prega di leggere attentamente le linee guida prima di iniziare la compilazione del modulo Online.

Basi legali

Cantionali (entrata in vigore dal 01.02.2016)

- [Legge sulle imprese artigianali \(LIA\) del 24.03.2015](#)
- [Regolamento della Legge sulle imprese artigianali \(RLIA\) del 20.01.2016](#)
- [Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino](#)

Commissione di vigilanza LIA
Via Zorzi 36
CP 1066
6500 Bellinzona

credits

Albo delle imprese

Per le imprese già in attività al 1 febbraio 2016:

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione all'Albo LIA corredata di tutti gli allegati, il richiedente riceve una conferma che permette di continuare a operare per tre mesi, o comunque fino all'emissione della decisione formale da parte della Commissione stessa. Dunque, le imprese che non dovessero ancora apparire all'Albo nel corso del 2016 possono produrre tale documento su richiesta del Committente, a comprova della domanda in corso. Le imprese già in attività che intendono iscriversi all'albo sono tenute a fare tale richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per le imprese non ancora in attività al 1 febbraio 2016 (nuove imprese):

A partire dal 1 febbraio 2016 le imprese devono essere iscritte all'Albo LIA prima di iniziare l'attività sul territorio cantonale.

Note relative alle iscrizioni all'Albo:

Sezione A: titolare o membro dirigente effettivo conformemente all'Art. 6 LIA.

Sezione B: titolare o membro dirigente effettivo conformemente all'Art. 24 LIA (norma transitoria).

Categoria



Ricerca per nome

Commissione di vigilanza LIA

Presidente

Ambrosetti Renzo

Rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia

Bassetti Flavio (suissetec)

Bonifaccio Giancarlo (ATMG&P)

Lurati Francesco (ASFMS)

Rossi Piergiorgio (USM)

Rappresentanti delle Associazioni dei lavoratori

Cadenazzi Dario (UNIA)

Cima Igor (UNIA)

Locatelli Paolo (OCST)

Scolari Giovanni (OCST)

Domanda di iscrizione all'Albo LIA

Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell'[Allegato al Regolamento della Legge sulle imprese artigiane \(RLIA\)](#) sono tenute a iscriversi all'Albo LIA entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Le nuove imprese, per contro, sono tenute ad essere iscritte all'Albo prima di iniziare l'attività sul territorio cantonale.

Per l'iscrizione, ogni impresa è tenuta a presentare il modulo di richiesta munito della documentazione comprovante l'adempimento dei requisiti indicati nell'[Allegato al RLIA](#).

→ [Linee guida](#)

Si prega di leggere attentamente le *Linee guida* riportate a lato prima di iniziare la compilazione del modulo Online. È possibile scaricare e stampare il file pdf riportato a lato, nel quale si trovano tutte le indicazioni utili in merito alla procedura d'iscrizione e al reperimento dei documenti richiesti.



→ [Modulo Online per nuova iscrizione](#)

È possibile scaricare e stampare il file pdf del [modulo d'esempio](#) riportato a lato, tuttavia per dare avvio alla procedura di iscrizione è richiesta la compilazione del [Modulo Online per nuova iscrizione](#). Al termine della compilazione del Modulo Online, sarà possibile salvarlo, stamparlo, dattarlo, firmarlo e inoltrarlo all'ufficio della Commissione di vigilanza LIA munito della documentazione comprovante l'adempimento dei requisiti richiesti.

Per l'iscrizione a più categorie sarà necessario completare Online la domanda di iscrizione per la prima categoria e salvare i dati. In seguito sarà possibile arretrare nuovamente al sistema

Documenti scaricabili

 [Esempio Modulo domanda iscrizione.pdf](#)

 [Linee guida Iscrizione.pdf](#)

Verifiche tecniche

La Legge richiede che da parte del titolare dell'impresa che ha inoltrato richiesta di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane LIA siano soddisfatti dei **requisiti professionali minimi**. Essi corrispondono all'Attestato Federale di Capacità (AFC) nella professione, relativo alla categoria d'impresa per cui viene richiesta l'iscrizione all'Albo e a **un'esperienza professionale minima di 3 anni dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto**, comprovata da attestati e referenze concernenti l'attività pratica, oppure di 5 anni, nel settore e in Svizzera, se senza titolo di studio.

La Commissione decide sulle richieste di iscrizione all'Albo, sulle deroghe e le eccezioni. In caso di dubbi essa può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico, verifica che può essere organizzata individualmente o per categoria professionale.

La verifica avviene in forma scritta, tramite un modulo con domande a scelta multipla, e ha una durata di 50 minuti. La verifica è tenuta da almeno un referente tecnico designato dalle associazioni professionali di riferimento per la categoria professionale per la quale l'impresa ha inoltrato richiesta di iscrizione all'Albo LIA.

Prossimamente sarà pubblicato il calendario delle sessioni di verifica.



Contatti

Commissione

di vigilanza LIA

Via Zorzi 36, CP 1066
6500 Bellinzona

T +41 (0)91 820 01 50

F +41 (0)91 820 01 59

Email: info@albo-lia.ch

Orari

09:00 - 12:00

13:30 - 16:00

Direzione

Bordoli Poggi Cristina


Segreteria

Allioli Luana

Belotti Marisa

Spigolon Karin

Ispettori



Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 22 gennaio

2/2016

Legge sulle imprese artigianali (LIA)

(del 24 marzo 2015)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

- Scopo** **Art. 1** La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza.
- Definizione** **Art. 2** Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo

Albo

- Istituzione** **Art. 3** A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.
- Iscrizione** **Art. 4** ¹Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli artt. 6 e 7.
²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
³Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.
- Effetti dell’iscrizione** **Art. 5** ¹L’iscrizione all’albo abilita le imprese artigianali all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
²Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

Requisiti	Art. 6 ¹ I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.
a) professionali	² Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.
b) personali	Art. 7 I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: a) avere l'esercizio dei diritti civili; b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale; c) godere di ottima reputazione; d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento; e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità.
Imprese estere	Art. 8 ¹ Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge. ² La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

Capitolo terzo Obblighi

Obblighi delle imprese	Art. 9 Le imprese artigianali sono tenute in particolare a: a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente; b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro; c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro; d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati; e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte; f) non praticare concorrenza sleale.
Obblighi di notifica del committente	Art. 10 ¹ Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere. ² La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.
Obbligo del municipio	Art. 11 ¹ Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge. ² In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni. ³ In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo quarto Disposizioni organizzative e procedurali

Consiglio di Stato	Art. 12 ¹ Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).
---------------------------	---

²La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:
a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;
b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;
c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.

Commissione di vigilanza	Art. 13 ¹ Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento. ² L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.
Iscrizioni e cancellazioni	Art. 14 ¹ Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide. ² La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.
Contenuto dell'albo	Art. 15 L'albo è suddiviso in due parti: a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6; b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.
Tenuta a giorno e pubblicità	Art. 16 L'albo è conservato dalla commissione, che provvede: a) alla sua tenuta a giorno; b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce; c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte; d) a rilasciare i relativi estratti.
Modifiche	Art. 17 ¹ Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo. ² Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
Cancellazioni per perdita dei requisiti	Art. 18 Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.
Tasse	Art. 19 ¹ Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno. ² Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.

Capitolo quinto Procedimento disciplinare

Misure	Art. 20 ¹ La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari: a) l'ammonimento; b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-; c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b). ² La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
---------------	--

³Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

- Procedura**
- Art. 21** ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
- ²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.
- ³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Capitolo sesto Disposizioni penali

- Esercizio abusivo della professione**
- Art. 22** ¹Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.–.
- ²Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.–.
- ³Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo settimo Disposizioni varie e finali

- Rimedi di diritto**
- Art. 23** Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- Norme transitorie**
- Art. 24** ¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.
- ²Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.
- ³In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
- Entrata in vigore**
- Art. 25** ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
- ²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
- Bellinzona, 24 marzo 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 25 della legge che precede,

ordina:

La Legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24 marzo 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della legge sulle imprese artigiane (RLIA)

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle imprese artigiane del 24 marzo 2015

decreta:

Capitolo primo Disposizione generale

Imprese assoggettate **Art. 1** Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell'allegato (in seguito: imprese) sono assoggettate alla legge sulle imprese artigiane (LIA) del 24 marzo 2015 e al presente regolamento.

Capitolo secondo Organizzazione

Commissione di vigilanza **Art. 2** ¹La Commissione di vigilanza (in seguito: commissione) è composta di nove membri designati dal Consiglio di Stato su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (UAE).

²Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

³Le decisioni sono firmate dal presidente o, in sua assenza, da un membro nonché dal direttore o da un suo sostituto.

⁴I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure, su delega, da un membro, dal direttore o da un suo sostituto.

⁵La commissione può istituire, per ogni categoria professionale, delle sottocommissioni incaricate di esprimere preavvisi tecnici al suo indirizzo. I membri delle sottocommissioni sono proposti dalle associazioni professionali di riferimento.

Direzione **Art. 3** ¹La commissione si avvale di una direzione permanente dell'albo (in seguito: direzione).

²In particolare la direzione:

a) assiste i lavori della commissione;

b) istruisce le pratiche;

c) esegue le verifiche;

d) tiene a giorno l'albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche;

e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;

f) svolge i compiti ad essa attribuiti dalla commissione.

³La direzione è nominata dalla commissione su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (in seguito: UAE) ed è subordinata amministrativamente a quest'ultima.

Capitolo terzo Procedura

Richiesta **Art. 4** ¹La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l'apposito modulo.

²Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l'iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:

- a) estratto dell'iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;
- b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell'organo esecutivo;
- c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l'avvenuto pagamento dei tributi elencati all'art. 9 cpv. 2 lett. a) relativi all'anno precedente nonché l'attestazione prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. b);
- d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c);
- e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:
 - diplomi e titoli di studio richiesti nell'allegato;
 - attestati e referenze concernenti l'attività pratica;
 - certificato di solvibilità personale.

³Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

⁴Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con l'apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all'anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).

Requisiti professionali

Art. 5 ¹I requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale) richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 sono stabiliti nell'allegato.

²Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 della legge.

³Per la pratica professionale sono computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio richiesto. In casi particolari possono essere ammesse delle deroghe, segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale.

Procedura

Art. 6 ¹La commissione decide sulle richieste di iscrizione all'albo, sulle deroghe e le eccezioni ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge nonché su eventuali deroghe concernenti il periodo di pratica professionale (art. 5 cpv. 3).

²In caso di dubbi essa o la sottocommissione di riferimento ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.

Effetti della decisione di iscrizione	<p>Art. 7 ¹Le imprese assoggettate sono abilitate ad eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte.</p> <p>²Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute ad ottemperare ai requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l'iscrizione in ognuna di esse.</p>
Modifiche	<p>Art. 8 Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell'impresa devono essere notificati alla direzione entro un mese.</p>
Verifica dei requisiti	<p>Art. 9 ¹La commissione verifica annualmente l'ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese iscritte.</p> <p>²A tal fine, nel corso del primo trimestre di ogni anno, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla direzione l'apposito modulo, firmato e accompagnato da:</p> <p>a) documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, nell'anno precedente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD, LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni), cassa malati, cassa pensioni (LPP), contributi professionali (CPC), imposte alla fonte, contributo fondazione pensionamento anticipato nei settori professionali ove lo stesso è obbligatorio, cauzioni, se previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorio generale;</p> <p>b) per le imprese iscritte nelle categorie professionali ove vige un contratto collettivo di lavoro, attestazione sul rispetto del medesimo rilasciata dalla competente commissione paritetica;</p> <p>c) dichiarazione aggiornata di una compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una copertura assicurativa per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell'impresa secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti.</p> <p>³Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.</p> <p>⁴Le dichiarazioni inerenti cassa malati e cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.</p> <p>⁵La mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce un motivo di radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge.</p> <p>⁶La commissione può delegare determinati compiti di verifica dei requisiti ad altri enti o associazioni.</p>
Decisione sull'assoggettamento	<p>Art. 10 ¹La commissione può accertare, d'ufficio o su istanza di parte, l'assoggettamento di un'impresa alla legge.</p> <p>²Se un'impresa tenuta all'assoggettamento non risulta iscritta all'albo nella specifica categoria professionale, la commissione le impartisce un termine per regolarizzare la situazione e può ordinare le necessarie misure provvisorie (blocco dei lavori, richiesta di garanzie, ecc.).</p> <p>³In caso di mancato rispetto del termine impartito per regolarizzare la situazione, la commissione dà avvio al procedimento penale e/o disciplinare. Qualora le circostanze lo giustificano, essa può prescindere dalla fissazione di termini e avviare immediatamente questi procedimenti.</p>
<p>Capitolo quarto</p> <p>Disposizioni varie e finali</p>	
Tasse e emolumenti	<p>Art. 11 ¹Le tasse previste dall'art. 19 della legge sono stabilite come segue:</p> <p>a) iscrizione all'albo, fr. 2'000.-, rispettivamente fr. 1'500.- per le imprese facenti parte di associazioni affiliate all'UAE;</p>

b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, da un minimo di fr. 300.– a un massimo di fr. 2'000.–;

c) tenuta a giorno, fr. 300.– all'anno per categoria professionale.

²Per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo previsto dalla lettera a) del precedente capoverso più fr. 300.– per categoria.

³Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell'effettivo onere amministrativo.

⁴Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi degli art. 20 e 22 della legge sono incassati dalla commissione tramite la direzione.

Finanziamento

Art. 12 ¹Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Quelle per i membri delle sotto-commissioni ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 sono se del caso versate dalle rispettive associazioni professionali.

²Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

³La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell'equilibrio finanziario, della parsimonia e dell'economicità. L'ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

⁴Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e l'UAE e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico dell'UAE sino a concorrenza di fr. 50'000.– e del Cantone per la parte rimanente.

Norma transitoria

Art. 13 L'iscrizione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall'art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta.

Entrata in vigore

Art. 14 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato: Settori professionali assoggettati e requisiti (art. 1 e 5)

*riservate possibili deroghe ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 per casi particolari

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
1.	costruzioni in legno/carpentiere copritetto	AFC carpentiere	3 anni*	– capo carpentiere APF – tecnico del legno SSS

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLC Pubblica/CIAPI)
2.	opere da falegname	AFC falegname (indirizzo professionale mobili e arredamenti / costruzioni e finestre)	3 anni*	<ul style="list-style-type: none"> – preparatore del lavoro ASFMS – tecnico del legno SSS – progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria APF
3.	opere da pittore	AFC pittore	3 anni*	– capo progetto pittura APF
4.	opere da piastrellista	AFC piastrellista	3 anni*	
5.	opere da gessatore, intonacatore, plafonatore	AFC gessatore - costruttore a secco	3 anni*	
6.	opere da posatore di pavimenti	AFC posatore di pavimenti – parquet	3 anni*	
7.	opere da vetraio	AFC vetraio	3 anni*	
8.	costruzioni metalliche / carpenteria metallica	<p>AFC metalcostruttore (indirizzo professionale costr. metalliche / costruzioni in acciaio / fucinataura)</p> <p>AFC disegnatore metalcostruttore</p>	3 anni*	<p><i>per elementi strutturali secondo norma EN 1090:</i></p> <p><i>EXC2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – maestria federale nelle metalcostruzioni <p><i>EXC3+EXC4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ingegnere <p><i>per elementi di facciata e costruzione metallica di elevate esigenze tecniche e qualitative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – maestria federale nelle metalcostruzioni
9.	opere da giardiniere	AFC giardiniere (indirizzo professionale paesaggismo/vivaismo/ piante erbacee perenni/fioricoltura)	3 anni*	<p><i>per la costruzione:</i></p> <p>assistente paesaggista Jardin Suisse</p> <p><i>per la manutenzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – capo giardiniere APF
10.	opere da impresario forestale	AFC selvicoltore	3 anni*	
11.	opere da spazzacamino	AFC spazzacamino	3 anni*	

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
12.	<ul style="list-style-type: none"> – opere da lattoniere – impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose – impianti sanitari – impianti di riscaldamento – impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento 	<p>AFC lattoniere</p> <p>AFC policostruttore (indirizzo professionale impermeabilizzazioni)</p> <p>AFC installatore di impianti sanitari</p> <p>AFC progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari, riscaldamento o ventilazione)</p> <p>AFC installatore di riscaldamenti</p> <p>AFC costruttore di impianti di ventilazione</p>	3 anni*	<p><i>per gli impianti speciali ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, indipendentemente dal tipo di procedura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ingegnere
13.	posa di ponteggi	<p>AFC policostruttore con indirizzo costruzione di ponteggi oppure Certificato SISF per i moduli «Tecnica di montaggio ponteggi 1» e «Statica nella costruzione di ponteggi»</p>	3 anni*	

Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2016

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge 10 giugno 1985 concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro;
- considerati i seguenti dati:

indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010	
in base al quale sono stati adeguati gli stipendi al 1° gennaio 2011	punti 104.2
indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2015	punti 101.8

decreta:

Art. 1 Gli stipendi al 1° gennaio 2016 rimangono invariati rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono stabiliti su base 104.2 punti (tabella dicembre 2005=100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (novembre 2010)

Classe	Minimo	Massimo
B		214'907.-
A		187'095.-

Classe	Minimo	Massimo
39	118'080.-	166'595.-
38	114'235.-	160'539.-
37	110'384.-	154'484.-
36	106'537.-	148'432.-
35	101'510.-	141'198.-
34	98'192.-	135'676.-
33	94'875.-	130'155.-
32	89'627.-	122'702.-
31	86'632.-	117'502.-
30	84'762.-	111'513.-
29	81'889.-	106'584.-
28	79'020.-	101'661.-
27	77'972.-	98'551.-
26	76'250.-	96'217.-
25	72'366.-	90'769.-
24	69'448.-	86'878.-
23	64'886.-	82'213.-
22	62'479.-	78'326.-
21	59'808.-	74'693.-
20	58'384.-	71'045.-
19	57'467.-	68'098.-
18	55'011.-	64'881.-
17	52'070.-	61'941.-
16	49'122.-	58'992.-
15	46'976.-	56'847.-
14	45'137.-	55'005.-
13	43'243.-	53'113.-
12	41'420.-	51'292.-
11	39'595.-	49'469.-
10	37'777.-	47'646.-

Art. 2 L'importo annuo dell'assegno per i figli è determinato dalla legge cantonale sugli assegni di famiglia del 18.12.2008.

Art. 3 Le pensioni base dei Magistrati pensionati entrati in carica prima del 1 gennaio 1986, e dei loro superstiti, quelle dei Consiglieri di Stato pensionati e quelle dei loro coniugi superstiti, acquisite al 31 dicembre 2015 rimangono invariate nei limiti stabiliti dall'art. 1.

Art. 4 Questo decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; proroga

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 65/2013 del 20 dicembre 2013);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 100/2015 di venerdì 18 dicembre 2015 del Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 settembre 2015 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;

decreta:

Il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2018.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base in CHF

Personale operaio: fr. 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. Lo stesso avrà una validità di 3 anni.

Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali del 24 agosto 1994 e relativo allegato; revoca delega

La Cancelleria dello Stato comunica che, con risoluzione n. 85 del 20 gennaio 2016 il Consiglio di Stato ha sospeso ogni delega ai Dipartimenti e alle unità amministrative subordinate relativa al conferimento di mandati di gestione corrente superiori a fr. 5'000.- per l'anno 2016.

Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi a persone per prestazioni di lavoro e professionali riferite a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sono invece escluse le commesse (acquisti e forniture).

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 22 gennaio

2/2016

Legge sulle imprese artigianali (LIA)

(del 24 marzo 2015)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

- Scopo** **Art. 1** La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza.
- Definizione** **Art. 2** Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo Albo

- Istituzione** **Art. 3** A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.
- Iscrizione** **Art. 4** ¹Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli artt. 6 e 7.
²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
³Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.
- Effetti dell’iscrizione** **Art. 5** ¹L’iscrizione all’albo abilita le imprese artigianali all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
²Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

Requisiti	Art. 6 ¹ Il requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.
a) professionali	² Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.
b) personali	Art. 7 I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: a) avere l'esercizio dei diritti civili; b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale; c) godere di ottima reputazione; d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento; e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità.
Imprese estere	Art. 8 ¹ Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge. ² La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

Capitolo terzo Obblighi

Obblighi delle imprese	Art. 9 Le imprese artigianali sono tenute in particolare a: a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente; b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro; c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro; d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati; e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte; f) non praticare concorrenza sleale.
Obblighi di notifica del committente	Art. 10 ¹ Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere. ² La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.
Obbligo del municipio	Art. 11 ¹ Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge. ² In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni. ³ In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo quarto Disposizioni organizzative e procedurali

Consiglio di Stato	Art. 12 ¹ Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).
---------------------------	---

	<p>²La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:</p> <p>a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;</p> <p>b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;</p> <p>c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.</p>
Commissione di vigilanza	<p>Art. 13 ¹Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.</p> <p>²L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.</p>
Iscrizioni e cancellazioni	<p>Art. 14 ¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.</p> <p>²La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.</p>
Contenuto dell'albo	<p>Art. 15 L'albo è suddiviso in due parti:</p> <p>a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6;</p> <p>b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.</p>
Tenuta a giorno e pubblicità	<p>Art. 16 L'albo è conservato dalla commissione, che provvede:</p> <p>a) alla sua tenuta a giorno;</p> <p>b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;</p> <p>c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;</p> <p>d) a rilasciare i relativi estratti.</p>
Modifiche	<p>Art. 17 ¹Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.</p> <p>²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.</p>
Cancellazioni per perdita dei requisiti	<p>Art. 18 Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.</p>
Tasse	<p>Art. 19 ¹Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.</p> <p>²Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.</p>

Capitolo quinto Procedimento disciplinare

Misure	<p>Art. 20 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) l'ammonimento;</p> <p>b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;</p> <p>c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b).</p> <p>²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.</p>
---------------	---

³Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Procedura **Art. 21** ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.
³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Capitolo sesto Disposizioni penali

Esercizio abusivo della professione **Art. 22** ¹Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.-.
²Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.-.
³Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo settimo Disposizioni varie e finali

Rimedi di diritto **Art. 23** Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Norme transitorie **Art. 24** ¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.
²Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.
³In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Entrata in vigore **Art. 25** ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
 Bellinzona, 24 marzo 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 25 della legge che precede,

ordina:

La Legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24 marzo 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della legge sulle imprese artigiane (RLIA)

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle imprese artigiane del 24 marzo 2015

decreta:

Capitolo primo

Disposizione generale

Imprese assoggettate **Art. 1** Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell'allegato (in seguito: imprese) sono assoggettate alla legge sulle imprese artigiane (LIA) del 24 marzo 2015 e al presente regolamento.

Capitolo secondo

Organizzazione

Commissione di vigilanza **Art. 2** ¹La Commissione di vigilanza (in seguito: commissione) è composta di nove membri designati dal Consiglio di Stato su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (UAE).

²Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

³Le decisioni sono firmate dal presidente o, in sua assenza, da un membro nonché dal direttore o da un suo sostituto.

⁴I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure, su delega, da un membro, dal direttore o da un suo sostituto.

⁵La commissione può istituire, per ogni categoria professionale, delle sottocommissioni incaricate di esprimere preavvisi tecnici al suo indirizzo. I membri delle sottocommissioni sono proposti dalle associazioni professionali di riferimento.

Direzione **Art. 3** ¹La commissione si avvale di una direzione permanente dell'albo (in seguito: direzione).

²In particolare la direzione:

a) assiste i lavori della commissione;

b) istruisce le pratiche;

c) esegue le verifiche;

d) tiene a giorno l'albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche;

e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;

f) svolge i compiti ad essa attribuiti dalla commissione.

³La direzione è nominata dalla commissione su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (in seguito: UAE) ed è subordinata amministrativamente a quest'ultima.

Capitolo terzo

Procedura

Richiesta **Art. 4** ¹La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l'apposito modulo.

²Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l'iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:

- a) estratto dell'iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;
- b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell'organo esecutivo;
- c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l'avvenuto pagamento dei tributi elencati all'art. 9 cpv. 2 lett. a) relativi all'anno precedente nonché l'attestazione prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. b);
- d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c);
- e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:
 - diplomi e titoli di studio richiesti nell'allegato;
 - attestati e referenze concernenti l'attività pratica;
 - certificato di solvibilità personale.

³Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

⁴Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con l'apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all'anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).

Requisiti professionali

Art. 5 ¹I requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale) richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 sono stabiliti nell'allegato.

²Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 della legge.

³Per la pratica professionale sono computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio richiesto. In casi particolari possono essere ammesse delle deroghe, segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale.

Procedura

Art. 6 ¹La commissione decide sulle richieste di iscrizione all'albo, sulle deroghe e le eccezioni ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge nonché su eventuali deroghe concernenti il periodo di pratica professionale (art. 5 cpv. 3).

²In caso di dubbi essa o la sottocommissione di riferimento ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.

Effetti della decisione di iscrizione	<p>Art. 7 ¹Le imprese assoggettate sono abilitate ad eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte.</p> <p>²Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute ad ottemperare ai requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l'iscrizione in ognuna di esse.</p>
Modifiche	<p>Art. 8 Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell'impresa devono essere notificati alla direzione entro un mese.</p>
Verifica dei requisiti	<p>Art. 9 ¹La commissione verifica annualmente l'ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese iscritte.</p> <p>²A tal fine, nel corso del primo trimestre di ogni anno, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla direzione l'apposito modulo, firmato e accompagnato da:</p> <p>a) documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, nell'anno precedente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD, LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni), cassa malati, cassa pensioni (LPP), contributi professionali (CPC), imposte alla fonte, contributo fondazione pensionamento anticipato nei settori professionali ove lo stesso è obbligatorio, cauzioni, se previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorio generale;</p> <p>b) per le imprese iscritte nelle categorie professionali ove vige un contratto collettivo di lavoro, attestazione sul rispetto del medesimo rilasciata dalla competente commissione paritetica;</p> <p>c) dichiarazione aggiornata di una compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una copertura assicurativa per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell'impresa secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti.</p> <p>³Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.</p> <p>⁴Le dichiarazioni inerenti cassa malati e cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.</p> <p>⁵La mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce un motivo di radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge.</p> <p>⁶La commissione può delegare determinati compiti di verifica dei requisiti ad altri enti o associazioni.</p>
Decisione sull'assoggettamento	<p>Art. 10 ¹La commissione può accertare, d'ufficio o su istanza di parte, l'assoggettamento di un'impresa alla legge.</p> <p>²Se un'impresa tenuta all'assoggettamento non risulta iscritta all'albo nella specifica categoria professionale, la commissione le impartisce un termine per regolarizzare la situazione e può ordinare le necessarie misure provvisorie (blocco dei lavori, richiesta di garanzie, ecc.).</p> <p>³In caso di mancato rispetto del termine impartito per regolarizzare la situazione, la commissione dà avvio al procedimento penale e/o disciplinare. Qualora le circostanze lo giustificano, essa può prescindere dalla fissazione di termini e avviare immediatamente questi procedimenti.</p>
<p>Capitolo quarto Disposizioni varie e finali</p>	
Tasse e emolumenti	<p>Art. 11 ¹Le tasse previste dall'art. 19 della legge sono stabilite come segue:</p> <p>a) iscrizione all'albo, fr. 2'000.-, rispettivamente fr. 1'500.- per le imprese facenti parte di associazioni affiliate all'UAE;</p>

b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, da un minimo di fr. 300.– a un massimo di fr. 2'000.–;

c) tenuta a giorno, fr. 300.– all'anno per categoria professionale.

²Per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo previsto dalla lettera a) del precedente capoverso più fr. 300.– per categoria.

³Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell'effettivo onere amministrativo.

⁴Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi degli art. 20 e 22 della legge sono incassati dalla commissione tramite la direzione.

Finanziamento **Art. 12** ¹Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Quelle per i membri delle sotto-commissioni ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 sono se del caso versate dalle rispettive associazioni professionali.

²Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

³La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell'equilibrio finanziario, della parsimonia e dell'economicità. L'ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

⁴Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e l'UAE e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico dell'UAE sino a concorrenza di fr. 50'000.– e del Cantone per la parte rimanente.

Norma transitoria **Art. 13** L'iscrizione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall'art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta.

Entrata in vigore **Art. 14** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato: Settori professionali assoggettati e requisiti (art. 1 e 5)

*riservate possibili deroghe ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 per casi particolari

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
1.	costruzioni in legno/carpentiere copritetto	AFC carpentiere	3 anni*	– capo carpentiere APF – tecnico del legno SSS

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLC Pubbl/CIAP)
2.	opere da falegname	AFC falegname (indirizzo professionale mobili e arredamenti / costruzioni e finestre)	3 anni*	– preparatore del lavoro ASFMS – tecnico del legno SSS – progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria APF
3.	opere da pittore	AFC pittore	3 anni*	– capo progetto pittura APF
4.	opere da piastrellista	AFC piastrellista	3 anni*	
5.	opere da gessatore, intonacatore, plafonatore	AFC gessatore - costruttore a secco	3 anni*	
6.	opere da posatore di pavimenti	AFC posatore di pavimenti – parquet	3 anni*	
7.	opere da vetraio	AFC vetraio	3 anni*	
8.	costruzioni metalliche / carpenteria metallica	AFC metalcostruttore (indirizzo professionale costr. metalliche / costruzioni in acciaio / fucinatura) AFC disegnatore metalcostruttore	3 anni*	<i>per elementi strutturali secondo norma EN 1090: EXC2</i> – maestria federale nelle metalcostruzioni <i>EXC3+EXC4</i> – ingegnere <i>per elementi di facciata e costruzione metallica di elevate esigenze tecniche e qualitative:</i> – maestria federale nelle metalcostruzioni
9.	opere da giardiniere	AFC giardiniere (indirizzo professionale paesaggismo/vivaismo/ piante erbacee perenni/fioricoltura)	3 anni*	<i>per la costruzione:</i> assistente paesaggista Jardin Suisse <i>per la manutenzione:</i> – capo giardiniere APF
10.	opere da impresario forestale	AFC selvicoltore	3 anni*	
11.	opere da spazzacamino	AFC spazzacamino	3 anni*	

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
12.	<ul style="list-style-type: none"> – opere da lattoniere – impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose – impianti sanitari – impianti di riscaldamento – impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento 	<p>AFC lattoniere</p> <p>AFC policostruttore (indirizzo professionale impermeabilizzazioni)</p> <p>AFC installatore di impianti sanitari</p> <p>AFC progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari, riscaldamento o ventilazione)</p> <p>AFC installatore di riscaldamenti</p> <p>AFC costruttore di impianti di ventilazione</p>	3 anni*	<p><i>per gli impianti speciali ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, indipendentemente dal tipo di procedura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ingegnere
13.	posa di ponteggi	AFC policostruttore con indirizzo costruzione di ponteggi oppure Certificato SISF per i moduli «Tecnica di montaggio ponteggi 1» e «Statica nella costruzione di ponteggi»	3 anni*	

Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2016

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge 10 giugno 1985 concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro;
- considerati i seguenti dati:

indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010	
in base al quale sono stati adeguati gli stipendi al 1° gennaio 2011	punti 104.2
indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2015	punti 101.8

decreta:

Art. 1 Gli stipendi al 1° gennaio 2016 rimangono invariati rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono stabiliti su base 104.2 punti (tabella dicembre 2005=100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (novembre 2010)

Classe	Minimo	Massimo
B		214'907.-
A		187'095.-

Classe	Minimo	Massimo
39	118'080.-	166'595.-
38	114'235.-	160'539.-
37	110'384.-	154'484.-
36	106'537.-	148'432.-
35	101'510.-	141'198.-
34	98'192.-	135'676.-
33	94'875.-	130'155.-
32	89'627.-	122'702.-
31	86'632.-	117'502.-
30	84'762.-	111'513.-
29	81'889.-	106'584.-
28	79'020.-	101'661.-
27	77'972.-	98'551.-
26	76'250.-	96'217.-
25	72'366.-	90'769.-
24	69'448.-	86'878.-
23	64'886.-	82'213.-
22	62'479.-	78'326.-
21	59'808.-	74'693.-
20	58'384.-	71'045.-
19	57'467.-	68'098.-
18	55'011.-	64'881.-
17	52'070.-	61'941.-
16	49'122.-	58'992.-
15	46'976.-	56'847.-
14	45'137.-	55'005.-
13	43'243.-	53'113.-
12	41'420.-	51'292.-
11	39'595.-	49'469.-
10	37'777.-	47'646.-

Art. 2 L'importo annuo dell'assegno per i figli è determinato dalla legge cantonale sugli assegni di famiglia del 18.12.2008.

Art. 3 Le pensioni base dei Magistrati pensionati entrati in carica prima del 1 gennaio 1986, e dei loro superstiti, quelle dei Consiglieri di Stato pensionati e quelle dei loro coniugi superstiti, acquisite al 31 dicembre 2015 rimangono invariate nei limiti stabiliti dall'art. 1.

Art. 4 Questo decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; proroga

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 65/2013 del 20 dicembre 2013);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 100/2015 di venerdì 18 dicembre 2015 del Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 settembre 2015 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;

decreta:

Il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2018.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base in CHF

Personale operaio: fr. 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. Lo stesso avrà una validità di 3 anni.

Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali del 24 agosto 1994 e relativo allegato; revoca delega

La Cancelleria dello Stato comunica che, con risoluzione n. 85 del 20 gennaio 2016 il Consiglio di Stato ha sospeso ogni delega ai Dipartimenti e alle unità amministrative subordinate relativa al conferimento di mandati di gestione corrente superiori a fr. 5'000.– per l'anno 2016.

Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi a persone per prestazioni di lavoro e professionali riferite a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sono invece escluse le commesse (acquisti e forniture).

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Modulo per dare avvio alla richiesta di iscrizione all'Albo LIA

Esempio – si prega di compilare il modulo Online

Sono tenute a iscriversi all'Albo LIA le imprese artigianali (persone giuridiche, società di persone o ditte individuali) che eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante Regolamento (Artt. 1 e 2 LIA, Art. 1 RLIA, e allegato al RLIA).

1. Categoria professionale per cui viene richiesta l'iscrizione all'Albo LIA

Le imprese assoggettate sono abilitate a eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte (Art. 7, cpv 1, RLIA).

Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute a ottemperare i requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l'iscrizione in ognuna di esse (Art. 7, cpv 2, RLIA).

Indicare per quale categoria viene richiesta l'iscrizione.

NB: nel modulo online sarà possibile una sola scelta; per l'iscrizione a più categorie sarà necessario completare la domanda per la prima categoria, una volta salvato definitivamente (inoltrato) il modulo di richiesta, saranno inviati all'indirizzo E-Mail di contatto i dati per accedere nuovamente al sistema, richiamare i dati dell'impresa e poter effettuare la richiesta per una ulteriore categoria.

Campi da compilare dall'utente (Determinano i dati per l'iscrizione e la fatturazione)		Campi che determinano allegati necessari		
Categoria	Già affiliato alla propria associazione professionale (SI / NO)	Esiste un CCL di obbligatorietà generale a livello cantonale o federale	Vige l'obbligo di versamento di cauzioni	Vige l'obbligo di versamento dei contributi al fondo di pensionamento anticipato
Costruzioni in legno / carpentiere-copritetto		SI	NO	NO
Opere da falegname		SI	NO	NO
Opere da pittore		SI	SI	NO
Opere da piastrellista		SI	SI	SI *
Opere da gessatore, intonacatore, plafonatore		SI	SI	SI *
Opere da posatore di pavimenti		SI	SI	SI *
Opere da vetraio		SI	NO	NO
Costruzioni metalliche / carpenteria metallica		SI	SI	NO
Opere da giardiniere		SI	SI	NO
Opere da impresario forestale		SI	NO	NO
Opere da spazzacamino		NO	NO	NO
Tecnica della costruzione		SI	SI	SI *
Posa di ponteggi		SI	SI	SI **

* contributi RESOR; ** contributi FAR Suisse

Esempio – si prega di compilare il modulo Online

2. Dati dell'impresa

2.1 Recapito

Ragione sociale:
Indirizzo sede/uffici:
CAP:
Località:
Nazione:
Tel:
Fax:
Persona di contatto:
E-Mail (*):
Indirizzo web:

(*) Importante: a questo indirizzo E-Mail saranno inviati i dati per poter accedere al sistema, richiamare e modificare i dati dell'impresa ed eventualmente aggiungere domande di iscrizione per ulteriori categorie.

2.2 Ubicazione magazzino/officina

Indirizzo magazzino:
CAP:
Località:
Metri quadri:

Indirizzo officina:
CAP:
Località:
Metri quadri:

2.3. Inventario attrezzature e macchinari

Indicare le principali attrezzature e i principali macchinari di cui l'impresa dispone:

.....
.....
.....
.....

2.4 Se l'impresa non è ancora attiva

a) Dipendenti, numero di assunzioni previste:
b) Lavoratori da agenzie interinali, numero di lavoratori previsti:
c) Data prevista per l'inizio dell'attività (mese e anno):

2.5 Se l'impresa è già attiva

a) Numero di dipendenti attualmente occupati:
b) Numero di lavoratori da agenzie interinali occupati:
c) Data di inizio dell'attività (mese e anno):

Esempio – si prega di compilare il modulo Online

2.6 Iscrizione a registro di commercio (RC)

Data iscrizione:

Non iscritta:

Genere di attività (da indicare anche per le imprese non iscritte a RC):

.....
.....
.....

2.7 Forma giuridica

Persone fisiche:

- indipendente
- ditta individuale
- società in nome collettivo
- società semplice (consorzio*)
- società in accomandita semplice
- altro (specificare)

Persone giuridiche:

- società a garanzia limitata
- società anonima
- società in accomandita per azioni
- società cooperativa

(*) I consorzi d'impresa i cui titolari sono già iscritti all'albo singolarmente non devono richiedere l'iscrizione.

3. Titolare o membro dirigente effettivo (Artt. 4, 6-8 LIA; Art. 5 RLIA)

Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta (Art. 4, cpv 3, LIA).

Per le persone fisiche deve corrispondere al titolare o socio con responsabilità illimitata e solidale.

Per le persone giuridiche deve essere un membro dirigente (consiglio di amministrazione o direttore, rispettivamente procuratore, con diritto di firma, iscritto a RC).

Indicare il titolare o membro dirigente effettivo corrispondente alla categoria professionale per cui viene richiesta l'iscrizione all'Albo LIA (scelta al punto 1 del presente modulo).

NB: nel modulo online sarà possibile una sola scelta; per l'iscrizione a più categorie sarà necessario completare la domanda per la prima categoria, una volta salvato definitivamente (inoltrato) il modulo di richiesta, saranno inviati all'indirizzo E-Mail di contatto i dati per accedere nuovamente al sistema, richiamare i dati dell'impresa e poter effettuare la richiesta per una ulteriore categoria a cui associare il titolare o membro dirigente effettivo corrispondente.

Funzione svolta per l'impresa:

- titolare
- socio
- accomandatario-gerente
- altro (specificare)
- accomandante
- membro del CdA
- amministratore unico
- direttore

Esempio – si prega di compilare il modulo Online

Dati del titolare o membro dirigente effettivo:

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:
CAP:
Località:
Nazione:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Grado di occupazione:
Salario percepito dall'impresa (CHF lordi annui):

4. Requisiti professionali del titolare o membro dirigente effettivo (Artt. 6 e 8 LIA; Art. 5 RLIA)

Indicare i requisiti professionali del titolare o membro dirigente effettivo corrispondente alla categoria professionale per cui viene richiesta l'iscrizione all'Albo LIA (scelta al punto 1 del presente modulo).

4.1. Requisiti professionali minimi per la domanda di iscrizione all'Albo LIA

Diploma/titolo di studio:

- nessun diploma / attestato
- AFC nella professione
- AFC in altro settore (specificare)
- titolo estero (specificare)
- altro (specificare)

Anno nel quale è stato rilasciato il diploma o il titolo di studio:
Rilasciato da:

4.2. Requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici

Si prega di fare riferimento al Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP), Art. 34.

4.3 Esperienza professionale minima

Con titolo di studio nel settore:

Conferma di essere in possesso di una pratica professionale di 3 anni nel settore per cui richiede l'iscrizione, esperienza a partire dal conseguimento del titolo di studio:

- sì, 3 anni di pratica professionale nel settore (da comprovare)
- no

Senza titolo di studio / senza titolo di studio nel settore:

Conferma di essere in possesso di una pratica professionale in Svizzera di almeno 5 anni nel settore per cui richiede l'iscrizione, esperienza a partire dal conseguimento del titolo di studio:

- sì, 5 anni di pratica professionale in Svizzera nel settore (da comprovare)
- no

Esempio – si prega di compilare il modulo Online

5. Oneri sociali e tributi

Le conferme del versamento di oneri sociali e tributi per le imprese già in attività devono essere allegati in originale nella forma richiesta e non saranno restituite. L'elenco degli allegati è riportato al termine del presente modulo.

6. Disposizioni finali

Una dichiarazione inveritiera o contraffatta comporta una procedura penale secondo il Codice Penale Svizzero (CPS).

Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali, nonché lo statuto giuridico dell'impresa devono essere notificati entro un mese (Art. 8 RLIA).

Restano riservate le disposizioni penali secondo l'Art. 22 LIA.

Al modulo sono allegare tutti i documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo LIA; si rimanda all'elenco riportato al termine.

Con la firma del modulo, l'impresa/titolare sottoscritta/o autorizza i propri enti assicurativi e fiscali a rilasciare alla Commissione di vigilanza LIA eventuali informazioni complementari.

Allegati

Nelle *Linee guida* scaricabili dal sito www.albo-lia.ch sono indicati quali sono gli allegati necessari, in quale forma, e dove possono essere richiesti. Tali documenti non verranno restituiti. Una volta compilato il modulo Online sarà possibile stamparlo, timbrarlo, datarlo e firmarlo. Su questo documento sarà riportato l'elenco personalizzato dei documenti da allegare alla richiesta, che dipendono ad esempio dalla forma giuridica dell'impresa, ecc.

Procedura per l'inoltro della domanda di iscrizione all'Albo LIA

Per procedere alla richiesta di iscrizione all'Albo LIA viene consigliato quanto segue:

- Richiedere agli istituti ed enti competenti tutti gli allegati necessari, nella forma richiesta.
- Procedere alla compilazione della domanda di ammissione all'Albo LIA tramite il modulo Online presente sul sito www.albo-lia.ch
- Una volta compilato stampare il modulo, timbrarlo, datarlo e firmarlo.
- Allegare al modulo tutta la documentazione richiesta, elencata sul modulo stesso.
- Inviare la documentazione o consegnarla all'ufficio della Commissione di vigilanza LIA, Via Zorzi 36, CP 1066, 6500 Bellinzona 2 (per gli invii postali si consiglia l'uso della posta raccomandata).

Per l'iscrizione a più categorie: completare la domanda per la prima categoria, una volta salvato definitivamente (inoltrato) il modulo di richiesta, saranno inviati all'indirizzo E-Mail di contatto i dati per accedere nuovamente al sistema, richiamare i dati dell'impresa e poter effettuare la richiesta per una ulteriore categoria a cui associare il titolare o membro dirigente corrispondente.

Per le imprese già in attività al 1 febbraio 2016: una volta ricevuta la domanda di iscrizione all'Albo LIA completa dei suoi allegati, l'ufficio della Commissione di vigilanza LIA rilascia al richiedente una conferma che permette di continuare a operare per tre mesi, o comunque fino all'emissione della decisione formale da parte della Commissione stessa.

Per le imprese non ancora in attività al 1 febbraio 2016 (nuove imprese): a partire dal 01 febbraio 2016 è necessario essere iscritti all'Albo LIA prima di iniziare l'attività sul territorio cantonale.

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

Il presente documento riassume i requisiti per l'iscrizione all'Albo LIA previsti dalla Legge e dal Regolamento, trasponendo nella pratica i passi da intraprendere affinché l'utente sia facilitato nella gestione della pratica. Non può essere considerato esaustivo di tutte le casistiche, rispettivamente può essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni che ne facilitino la comprensione.

Procedura per l'inoltro della domanda di iscrizione

Per procedere alla richiesta di iscrizione all'Albo LIA viene consigliato quanto segue:

1. richiedere agli istituti ed enti competenti tutti gli allegati necessari. Nelle pagine seguenti viene indicato quali sono i documenti e dove possono essere reperiti. I documenti devono essere inoltrati nella forma richiesta e non saranno restituiti;
2. procedere alla compilazione della domanda di ammissione all'Albo LIA tramite il modulo Online presente sul sito www.albo-lia.ch;
3. una volta compilato stampare il modulo, timbrarlo, datarlo e firmarlo;
4. allegare al modulo tutta la documentazione richiesta;
5. inviare la documentazione o consegnarla all'ufficio della Commissione di vigilanza LIA, Via Zorzi 36, CP 1066, 6500 Bellinzona 2 (per gli invii postali si consiglia l'uso della posta raccomandata);

6. per l'iscrizione a più categorie: completare la domanda tramite il Modulo Online per la prima categoria, una volta salvato definitivamente il modulo di richiesta saranno inviati all'indirizzo E-Mail di contatto i dati per accedere nuovamente al sistema, richiamare i dati dell'impresa e poter effettuare la richiesta per una ulteriore categoria a cui associare il titolare o membro dirigente effettivo corrispondente.

Per le imprese già in attività al 1 febbraio 2016

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione all'Albo LIA completa dei suoi allegati, l'ufficio della Commissione di vigilanza LIA rilascia al richiedente una conferma che permette di continuare a operare per tre mesi, o comunque fino all'emissione della decisione formale da parte della Commissione stessa. Dopo l'emissione della decisione, la procedura prosegue come indicato di seguito.

Per le imprese non ancora in attività al 1 febbraio 2016 (nuove imprese)

A partire dal 01.02.2016 è necessario essere iscritti all'Albo LIA prima di iniziare l'attività sul territorio cantonale.

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

Valutazione della domanda di iscrizione all'Albo LIA

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione all'Albo LIA corredata di tutti i documenti richiesti, la Commissione di vigilanza LIA valuta l'idoneità dei requisiti.

In mancanza dei titoli di studio richiesti, della comprova dell'esperienza professionale, o in generale in caso di dubbi, la Commissione può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico. La procedura per la verifica tecnica è descritta separatamente, vedi www.albo-lia.ch.

Decisione

A) Quando la Commissione di vigilanza LIA emette una decisione positiva:

1. viene redatta e inviata all'impresa la decisione formale di iscrizione all'Albo LIA (soggetta al pagamento di una tassa);
2. viene emessa la fattura per la tassa di iscrizione all'Albo LIA pari a CHF 2'000 (rispettivamente CHF 1'500 per imprese facenti parte di associazioni affiliate all'Unione Associazioni dell'Edilizia) e CHF 300 per ogni categoria ulteriore in cui viene richiesta l'iscrizione (eventuali richiami di pagamento sono soggetti a spese);

3. dopo il pagamento della/e tassa/e, e di eventuali spese di richiamo, l'iscrizione è pubblicata nell'Albo LIA.

B) Quando la Commissione di vigilanza LIA emette una decisione negativa:

1. viene redatta e inviata all'impresa la decisione formale di rifiuto di iscrizione all'Albo LIA. L'impresa non è (più) autorizzata a operare sul territorio cantonale;
2. viene emessa la fattura relativa ai costi dell'effettivo onere amministrativo per l'esame della domanda di iscrizione all'Albo LIA

(eventuali richiami di pagamento sono soggetti a spese);

3. viene data la possibilità di ripresentare una domanda di iscrizione;
4. contro le decisioni negative è dato ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo;
5. per il diritto al ricorso viene assegnato un termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione, comunicata tramite invio raccomandato.

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

Domande preliminari	Risposta	Riferimenti
Chi è tenuto a iscriversi all'Albo LIA?	<p>Sono tenute a iscriversi all'Albo LIA le imprese artigiane che eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante Regolamento.</p> <p>Estratto dal Regolamento, settori professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costruzioni in legno / carpentiere-copritetto • Opere da falegname • Opere da pittore • Opere da piastrellista • Opere da gessatore, intonacatore, plafonatore • Opere da posatore di pavimenti • Opere da vetraio • Costruzioni metalliche / carpenteria metallica • Opere da giardiniere • Opere da impresario forestale • Opere da spazzacamino • Tecnica della costruzione • Posa di ponteggi 	<p>Artt. 1 e 2 LIA *</p> <p>Art. 1 RLIA ** e allegato al RLIA</p> <p>* Legge sulle imprese artigiane</p> <p>** Regolamento della Legge sulle imprese artigiane e Allegato</p>
A partire da quando è obbligatoria l'iscrizione all'Albo LIA?	L'iscrizione è obbligatoria a partire dal 1 febbraio 2016, data di entrata in vigore della LIA.	
Per le imprese già attive al 31 gennaio 2016, entro quali termini deve essere inoltrata la domanda di iscrizione?	La domanda deve essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della LIA (entro il 31 luglio 2016).	Art. 24, cpv 3, LIA
Per le nuove imprese (non ancora attive al 31 gennaio 2016), entro quali termini deve essere inoltrata la domanda di iscrizione?	Per poter operare sul territorio cantonale dal 1 febbraio 2016, le nuove imprese dovranno avere ottenuto l'iscrizione all'Albo LIA.	Artt. 22 e 24 LIA

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigianali (Albo LIA)

<p>Quali sono i requisiti che il titolare o membro dirigente effettivo (*) deve comprovare per l'iscrizione all'Albo LIA?</p> <p>(*) Il titolare o membro dirigente effettivo è colui che partecipa effettivamente alla gestione dell'impresa mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi.</p>	<p>L'iscrizione è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali stabiliti dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.</p>	<p>Artt. 4, 6-8 LIA Art. 5 RLIA</p>
--	---	---

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

Domande iscrizione all'Albo LIA	Risposta	Documenti
<p>Per ottenere l'iscrizione, quali requisiti professionali deve dimostrare il titolare o membro dirigente effettivo (*) dell'impresa?</p> <p>Artt. 6 e 8 LIA Art. 5 RLIA</p> <p>(*) Il titolare o membro dirigente effettivo è colui che partecipa effettivamente alla gestione dell'impresa mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi.</p>	<p>1) <u>Requisiti professionali minimi:</u> Attestato Federale di Capacità (AFC) nella professione, relativo alla categoria d'impresa per cui viene richiesta l'iscrizione all'Albo.</p> <p>2) <u>Esperienza professionale minima:</u> 3 anni nel settore per cui viene richiesta l'iscrizione, esperienza a partire dal conseguimento del titolo di studio, comprovata da attestati e referenze concernenti l'attività pratica.</p> <p>Nel caso il titolare o membro dirigente effettivo non sia in possesso del titolo di studio richiesto, l'iscrizione ai sensi dell'Art. 24, cpv 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1 febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall'Art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno 5 anni nella categoria professionale oggetto della richiesta (Art. 13 RLIA).</p> <p>3) <u>Conferma del grado di occupazione e del salario lordo annuale percepito dall'impresa.</u></p>	<p><u>Documenti necessari:</u> 1) Copia del diploma o titolo di studio richiesto.</p> <p>2) Breve Curriculum Vitae; evidenziare le esperienze professionali significative ai fini dell'iscrizione all'Albo, comprovate da copie di attestati e referenze concernenti l'attività pratica.</p> <p>In mancanza dei titoli richiesti o della comprova dell'esperienza professionale, o in generale in caso di dubbi, la Commissione può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.</p> <p>3) Copia del contratto di lavoro (se disponibile) del titolare o membro dirigente effettivo, con indicazione del salario lordo annuale e del grado di occupazione.</p>

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

Domande complementari per la partecipazione agli appalti pubblici	Risposta	Documenti
Per la partecipazione agli appalti pubblici, quali ulteriori requisiti deve dimostrare il titolare o membro dirigente effettivo dell'impresa?	4) Si prega di fare riferimento al Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato inter-cantonale sugli appalti pubblici, Art. 34. www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/id/2144/evidenzaia/false/esplodi/true	

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

Domande iscrizione all'Albo LIA	Risposta	Documenti (originali)	Osservazioni Indirizzi e contatti utili
<p>Per ottenere l'iscrizione, quali requisiti personali deve dimostrare il titolare o membro dirigente effettivo dell'impresa in possesso dei requisiti professionali di cui al paragrafo precedente?</p> <p>Artt. 7-8 LIA Artt. 4 RLIA</p>	<p><u>Requisiti personali:</u> 5) Avere l'esercizio dei diritti civili.</p>	<p><u>Documenti necessari:</u> 5) Certificato di capacità per l'esercizio dei diritti civili.</p>	<p>Imprese svizzere: 5) Il Certificato di capacità per l'esercizio dei diritti civili è ottenibile presso la cancelleria comunale del proprio domicilio.</p> <p>Imprese estere: 5) Il Certificato è ottenibile presso il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.</p>
	<p>6) Non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale.</p>	<p>6) Estratto del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel Registro di commercio in qualità di titolari, membri dell'organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a rappresentare la persona giuridica.</p>	<p>Imprese svizzere: 6) L'Estratto del casellario è ottenibile facendone richiesta online: www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/bestellen/bestellen_it Oppure fare richiesta allo sportello di un ufficio postale.</p> <p>Imprese estere: 6) L'Estratto del casellario generale è ottenibile presso il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.</p>
	<p>7) Godere di ottima reputazione.</p>	<p>7) Certificato di buona condotta.</p>	<p>Imprese svizzere: 7) Il Certificato di buona condotta è ottenibile presso la cancelleria comunale del proprio domicilio.</p>

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

	<p>8) Non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento.</p>	<p>8) Certificato di solvibilità personale.</p>	<p>Imprese svizzere: 8) L' Estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti è ottenibile facendone richiesta online: www4.ti.ch/di/dg/uef/ufficio Oppure fare richiesta allo sportello presso l'ufficio UEF della propria regione.</p> <p>Imprese estere: 8) Il certificato è ottenibile presso il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.</p>
--	---	---	---



Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

<p>Domanda iscrizione all'Albo LIA</p> <p>Per ottenere l'iscrizione, quali documenti sono inoltre necessari a livello di impresa?</p> <p>Tutte le conferme relative al versamento di contributi devono essere relative all'anno precedente la richiesta (Art. 4 RLIA), rispettivamente le dichiarazioni o attestazioni devono essere attuali (datate nei tre mesi precedenti).</p>		
<p>Imprese svizzere Documenti originali, se non indicato diversamente</p> <p>9) Estratto dell'iscrizione dell'impresa a registro di commercio (copia), fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici.</p>	<p>Imprese estere Documenti originali, se non indicato diversamente</p> <p>9) Prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.</p>	<p>Osservazioni Indirizzi e contatti utili</p> <p>Imprese svizzere: 9) L'estratto dell'iscrizione a registro di commercio è ottenibile presso: www4.ti.ch/di/dg/rc/ufficio Registro di commercio Via Tognola 7, 6710 Biasca T +41 91 816 29 81 - F +41 91 816 29 89 Email: di-rc@ti.ch</p> <p>Imprese estere: 9) La prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale è ottenibile presso la Camera di commercio regionale (ufficio registro imprese): www.pratiche.it/certificato_camerale</p>
<p>10) Certificato di solvibilità dell'impresa.</p>	<p>10) Certificato di solvibilità dell'impresa (autenticato).</p>	<p>Imprese svizzere: 10) L' Estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti è ottenibile facendone richiesta online: www3.ti.ch/DI/dg/uef/epay/cert_giuridiche.php Oppure fare richiesta allo sportello presso l'ufficio UEF della propria regione.</p> <p>Imprese estere: 10) Il certificato è ottenibile presso il tribunale.</p> <p>NB per le ditte individuali, è sufficiente il certificato per persona fisica (solvibilità personale, allegato nr. 8).</p>

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

<p>11) Conferma del versamento dei contributi AVS/AI/IPG.</p>	<p>11) Attestazione da parte del competente ufficio (autenticata).</p>	<p>Imprese svizzere: 11) L'Attestazione è rilasciata dal competente ufficio, ad esempio: www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Certificazione_pagamento_contributi_.htm Istituto delle assicurazioni sociali Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona T +41 91 821 91 11, F +41 91 821 92 99 Email: ias@ias.ch</p> <p>Imprese estere: 11) Richiedere il DURC impresa e il DURC soci, dove previsto. Accesso dai portali www.inps.it / www.inail.it</p>
<p>12) Conferma del versamento dei contributi LAINF.</p>	<p>12) Attestazione da parte del competente ufficio (autenticata).</p>	<p>Imprese svizzere: 12) L'Attestazione è rilasciata dal competente ufficio, ad esempio: www.suva.ch/it Suva Bellinzona Business Center Via dei Gaggini 3, CP 1069, 6500 Bellinzona T +41 91 820 20 11, F +41 91 820 22 10</p> <p>Imprese estere: 12) Richiedere il DURC impresa e il DURC soci, dove previsto. Accesso dai portali www.inps.it / www.inail.it</p>
<p>13) Conferma del versamento dei premi Cassa malati - perdita di guadagno per malattia.</p>	<p>13) Attestazione da parte del competente ufficio, deve includere il numero di dipendenti assicurati (autenticata).</p>	<p>Imprese svizzere: 13) Richiesta presso il proprio istituto assicurativo, deve includere il numero di assicurati.</p> <p>Imprese estere: 13) Richiedere il DURC impresa e il DURC soci, dove previsto. Accesso dai portali www.inps.it / www.inail.it</p>

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

<p>14) Conferma del versamento dei premi all'istituto di previdenza professionale LPP.</p>	<p>14) Attestazione da parte del competente ufficio, deve includere il numero di dipendenti assicurati (autenticata).</p>	<p>Imprese svizzere: 14) Richiesta presso la propria cassa di previdenza professionale, deve includere il numero di assicurati. Imprese estere: 14) Richiedere il DURC impresa e il DURC soci, dove previsto. Accesso dai portali www.inps.it / www.inail.it</p>
<p>15) Conferma del versamento dei contributi professionali alla Commissione Paritetica Cantonale (CPC).</p>	<p>15) Attestazione da parte del competente ufficio (autenticata).</p>	<p>Imprese svizzere ed estere: 15) L'attestazione è rilasciata dal competente ufficio, ad esempio: http://online.cpcedilizia.ch Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia Viale Portone 4, 600 Bellinzona T +41 91 821 10 60. F +41 91 825 48 25 Email: info@cpcedilizia.ch</p> <p>Imprese estere: 15) Presso la cassa edile della propria regione, dove previsto.</p>
<p>16) Conferma del versamento delle imposte alla fonte.</p>	<p>16) -</p>	<p>Imprese svizzere: 16) L'attestazione è rilasciata da parte del competente ufficio: www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/UIF Ufficio imposte alla fonte Via Zorzi 36, 6500 Bellinzona T +41 91 814 75 71, F +41 91 814 75 79</p>
<p>17) Conferma del versamento dei contributi al Fondo pensionamento anticipato, nei settori professionali ove lo stesso è obbligatorio.</p>	<p>17) -</p>	<p>Imprese svizzere: 17) L'attestazione è rilasciata dal competente ufficio, ad esempio (con richiesta di conferma del numero di dipendenti assicurati): www.baumeister.ch/fr/sse-page-daccueil (solo in francese e tedesco) Société Suisse des Entrepreneurs Weinbergstrasse 49, Case postale, 8042 Zurich T +41 44 258 81 11, F +41 44 258 83 35</p>

Linee guida per la compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Albo LIA)

<p>18) Conferma del versamento delle cauzioni, se previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorio generale.</p>	<p>18) Attestazione da parte del competente ufficio.</p>	<p>Imprese svizzere ed estere: 18) L'attestazione è rilasciata dal competente ufficio, ad esempio: http://www.zkvs.org/kaution Ufficio centrale svizzero per le cauzioni, UCSC Grammetstrasse 16, 4410 Liestal T +41 61 927 64 45, F +41 61 927 64 47</p>
<p>19) Copertura assicurativa (almeno CHF 1 Milione) per le conseguenze della responsabilità civile professionale d'impresa o garanzie equivalenti.</p>	<p>19) Attestazione da parte della compagnia assicurativa o garanzie equivalenti.</p>	<p>Imprese svizzere ed estere: 19) Rivolgersi alla propria compagnia assicurativa (copia della polizza assicurativa e attestazione di pagamento del premio) o comprova di garanzie equivalenti.</p>
<p>20) Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale (CPC) comprovante il rispetto del relativo Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), dove previsto.</p>	<p>20) -</p>	<p>Imprese svizzere: 20) L'attestazione è rilasciata dal competente ufficio, ad esempio: http://online.cpcedilizia.ch Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia Viale Portone 4, 6500 Bellinzona T +41 91 821 10 60, F +41 91 825 48 25 Email: info@cpcedilizia.ch</p>

Ultimo aggiornamento informazioni: 07.03.2016